

STUDIO
Dott.Rag. Cavinato Teddi
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Comune di SANDRIGO

Verbale n. 27 del 15/12/2023

VERBALE RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNI 2023/2025 CON I VINCOLI DI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL CCNL 21/05/2018

Visto:

- la richiesta inoltrata via pec allo scrivente in data 15/12/2023, al fine di esprimere il parere ai sensi dell'art. 8, comma 7 del C.C.N.L. 16/11/2022, secondo il quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo Integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso, di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'art.40 bis del D.LGS.n. 165/2001 che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
- il C.C.N.L. 16.11.2022 ed in particolare l'art. 79 che disciplina il fondo risorse decentrate e che stabilisce le voci che determinano sia gli incrementi stabili del fondo che gli eventuali incrementi variabili del fondo;

Presa visione:

- n. 265 del 09/05/2023 si è proceduto alla costituzione provvisoria del Fondo Decentrato per l'anno 2023 per il personale dipendente non dirigente e per il personale dipendente non dirigente in soprannumero trasferito dalla Provincia di Vicenza secondo le procedure di cui al DM 14/09/2015;
- n. 714 del 11/12/2023 si è proceduto alla costituzione definitiva del Fondo Decentrato per l'anno 2023 per il personale dipendente non dirigente e per il personale dipendente non dirigente in soprannumero trasferito dalla Provincia di Vicenza secondo le procedure di cui al DM 14/09/2015 tenuto conto delle linee di indirizzo della Giunta Comunale e la destinazione di risorse aggiuntive di cui alla Deliberazione n. 135 del 07/12/2023.

STUDIO

Dott.Rag. Cavinato Teddi

COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30.11.2023 avente ad oggetto "Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023";
- dell'ipotesi di accordo tra Comune di Sandrigo, OO.SS. e R.S.U sottoscritto in data 15.12.2023 di ripartizione fondo risorse decentrate anno 2023;
- della relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta e sottoscritta in data 15.12.2023 dal Responsabile area I, relativa al fondo Anno 2023 ed all'accordo 2023/2025;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

- *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo Integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso, di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere*

STUDIO

Dott.Rag. Cavinato Teddi

COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 che individua le risorse di cui è costituito il fondo risorse decentrate;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Dato atto che:

- la Costituzione del Fondo Risorse Decentrate risulta coerente con gli importi stanziati nel Bilancio di Previsione 2023-2025;
- l'ipotesi e le determinazioni succitate prevedono l'erogazione delle somme stabili e variabili del Fondo Risorse Decentrate 2023 pari ad:

| Descrizione | Importo |
|---------------------------------------|-------------------|
| Risorse stabili | 144.969,93 |
| Risorse variabili | 11.201,66 |
| TOTALE RISORSE DECENTRATE 2023 | 156.171,59 |

- il fondo 2023, tenuto conto del trattamento accessorio complessivo del personale così come determinato comprensivo del salario accessorio del Segretario Comunale e dei Titolari di Posizione Organizzativa, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25/5/2017, n. 75;
- il fondo lavoro straordinario pari ad € 6.604,51 risulta invariato dal 2016 ed è pertanto neutro ai fini della verifica.
- gli importi sopra indicati risultano compatibili con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate e a quanto esposto in premessa, che il contratto collettivo integrativo triennio 2023/2025 e la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 sono stati formulati nel rispetto dei vigenti

STUDIO
Dott.Rag. Cavinato Teddi
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023/2025 ed esercizi successivi che interesseranno l'accordo triennale sottoscritto;

Attesta

che la somma delle due macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario, salario accessorio del Segretario Comunale), rispetta la previsione normativa di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017.

Campo San Martino, il 15 dicembre 2023

Dott. Teddi Cavinato